



**Comune di Aragona**

\*\*\*\*\*

(Provincia di Agrigento)

**Regolamento**

**per l'affidamento di incarichi legali a professionisti  
esterni all'Ente**

**Istituzione e tenuta dell'elenco.**

## Sommario

- ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- ART. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Aragona
- ART. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco
- ART. 4 - Iscrizione nell'elenco
- ART. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco
- ART. 6 - Contenuto minimo dell'atto d'incarico di patrocinio legale
- ART. 7 - Contenuto minimo dell'atto d'incarico di assistenza e consulenza stragiudiziale
- ART. 8 - Compensi spettanti al legale incaricato
- ART. 9 - Pagamenti
- ART. 10 - Cancellazione dall'elenco
- ART. 11 - Registro degli incarichi
- ART. 12 - Transazione delle controversie
- ART. 13 - Esecuzione delle sentenze
- ART. 14 - Pubblicità
- ART. 15 - Trattamento dati
- ART. 16 - Norme di rinvio

## **ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina - secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità - le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Aragona, degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni allo stesso, di cui all'art. 17, co.1 lett. d) nn. 1 e 2 nonché le condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune di Aragona, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs. 50 del 2016 per cui si applica la corrispondente disciplina di cui al D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

## **ART. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Aragona**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, di cui all'art. 17, co.1 lett. d) nn. 1 e 2, è istituito apposito elenco, aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa.
2. L'elenco è unico e suddiviso in distinte sezioni per tipologia di contenzioso:

### **Sezione I - Amministrativo**

- Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - CGA - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

### **Sezione II - Civile**

- Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace- Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile

### **Sezione III - Lavoro**

- Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile

### **Sezione IV - Penale**

- Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Corte d'Assise d'Appello - Cassazione Penale

### **Sezione V - Tributario**

- Assistenza e patrocinio presso: Commissione Provinciale Tributaria - Commissione Regionale Tributaria - Corte di Cassazione

3. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

L'iscrizione nell'elenco consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata, da effettuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio Affari Legali, con l'ausilio di personale dallo stesso designato.

L'eventuale diniego è disposto dal Responsabile dell'ufficio Affari Legali ed è tempestivamente comunicato al legale interessato.

Nella fase di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Aragona e comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento.

Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

4. I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti prescritti, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito e non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l'incarico.
5. L'Elenco dei professionisti degli avvocati di fiducia del Comune potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del C.C.N.L. del 14/09/2000.

### **ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco**

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
  - b) Essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile, del lavoro e tributario;
  - c) Godimento dei diritti civili e politici;
  - d) Non aver riportato condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali che impediscano rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;
  - e) Non versare in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di

- contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) Assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
  - g) Essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi con la Cassa nazionale forense;
  - h) Avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
  - i) Possesso di tutti i requisiti di ordine generale e insussistenza di cause determinanti l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui dall'art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### **ART. 4 Iscrizione nell'elenco**

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (**max 2**) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista dovrà essere inviata all'indirizzo protocollo@pec.comune.aragona.ag.it esclusivamente a mezzo PEC. La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, e, comunque, con unico invio. La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale o dello studio associato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata non personale anche se inviata all'indirizzo PEC del Comune. Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Aragona non saranno considerate ai fini dell'istruttoria e della formazione dell'elenco in questione.
3. Le istanze che perverranno oltre il termine perentorio, previsto nell'avviso, saranno valutate in occasione del primo aggiornamento dell'elenco in oggetto.
4. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., in ordine ai requisiti riportati nel precedente articolo 3;
  - b) *Curriculum vitae e professionale* comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
  - c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Aragona o in conflitto con gli interessi del Comune di Aragona medesimo per la durata del rapporto instaurato;
  - d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e

- impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) Dichiarazione di impegno ad osservare il codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona, per la parte estensivamente compatibile, consapevole che costituisce causa di interruzione del rapporto prestazionale, per decadenza o risoluzione, l'accertamento di violazioni delle regole di comportamento;
  - f) Dichiarazione di impegno ad osservare, altresì, le misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Aragona e nelle disposizioni correlate dell'intero sistema anticorruzione e delle sue fonti permanenti;
  - g) Dovrà, altresì, essere dichiarata l'eventuale abilitazione a rappresentare e difendere i clienti innanzi alle giurisdizioni superiori;
  - h) Estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
  - i) Dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento dell'incarico del compenso come determinato ai sensi del successivo art. 8.
5. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi al professionista indicato quale esecutore delle prestazioni contrattuali.
  6. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica a mezzo PEC della relativa richiesta.
  7. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco.
  8. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'istanza, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore, cause promosse contro il Comune di Aragona. Ai professionisti che, in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi contro il Comune di Aragona o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente cancellati dall'Albo degli avvocati di fiducia dell'Ente.

#### **ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco**

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione di Giunta comunale, previa proposta e valutazione di carattere tecnico-amministrativo del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia rationae materiae. Nella deliberazione sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente. La Giunta conferisce l'indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Affari legale per la nomina del difensore esterno;
2. Il Legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., valutando i preventivi

di spesa eventualmente richiesti, ove possibile, ad almeno due Professionisti, individuati nell'apposita sezione dell'elenco predisposto.

3. La individuazione dei professionisti cui richiedere il preventivo – ai fini dell'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico - è fatta attingendo il/i nominativo/i dall'Elenco degli avvocati iscritti nella sezione competente dell'Elenco comunale di che trattasi e nel rispetto dei seguenti principi:
  - Specializzazioni ed esperienze;
  - Foro di competenza della causa da affidare;
  - Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
  - Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Elenco;
  - Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente.
4. Per i giudizi promossi innanzi a giurisdizioni superiori a seguito di sentenze favorevoli per il Comune, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.
5. Nei casi di urgenza, viene fatta salva la facoltà del Responsabile dell'Ufficio Affari legali – previa relazione e valutazione di carattere tecnico-amministrativo del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia rationae materiae e autorizzazione da parte del Sindaco – procedere all'affidamento dell'incarico direttamente ad uno dei professionisti iscritti all'Elenco degli Avvocati di fiducia.
6. In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama e/o cultori della materia e cattedratici.
7. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema tipo elaborato dal competente ufficio.
8. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
9. Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace,

nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, i Responsabili di Settore potranno stare in giudizio personalmente o incaricare un dipendente della propria struttura nei modi di legge.

#### **ART.6 Contenuto minimo dell'atto d'incarico di patrocinio legale**

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:
  - a) Oggetto dell'incarico;
  - b) L'indicazione del valore della causa;
  - c) Il compenso da riconoscere al professionista, come determinato in base al successivo articolo 8;
  - d) Dichiarazione del professionista di essere a conoscenza e di accettare quanto disposto dal presente regolamento in merito al corrispettivo per il servizio prestato dallo stesso, nonché ai relativi pagamenti;
  - e) L'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
  - f) L'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente il Comune di Aragona sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
  - g) L'obbligo del professionista di redigere, su richiesta dell'ufficio Affari Legali dell'Ente, un'apposita relazione sullo stato della causa ai fini della determinazione del "fondo per rischi ed oneri spese legali";
  - h) L'obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere al Comune di Aragona in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
  - i) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
  - j) L'obbligo del professionista a garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
  - k) Estremi della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di avvocato, relativa al professionista cui viene conferito l'incarico di cui al presente articolo

#### **ART. 7 Contenuto minimo dell'atto d'incarico di assistenza e consulenza stragiudiziale**

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico di assistenza e consulenza stragiudiziale dovrà



espressamente contenere quanto segue:

- a) Oggetto dell'incarico;
- b) L'indicazione del valore dell'affare oggetto dell'incarico;
- c) L'obbligo del professionista incaricato a prestare l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale con estrema diligenza e solerzia; l'incarico dovrà essere portato a termine e la consulenza andrà trasmessa, a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'Ufficio Affari Legali del Comune di Aragona, entro il termine di giorni dieci a decorrere dalla data della ricevuta di consegna della P.E.C. con la quale la stessa è stata richiesta o entro un termine inferiore, nei casi di urgenza. Nei casi di particolare complessità il professionista potrà richiedere ed ottenere un termine maggiore per rendere i pareri richiesti, motivando adeguatamente detta richiesta, nonché richiedere eventuale documentazione propedeutica, qualora la stessa sia agli atti del Comune di Aragona.
- d) Il compenso da riconoscere al professionista, come determinato in base al successivo articolo 8 del presente regolamento;
- e) Dichiarazione del professionista di essere a conoscenza e di accettare quanto disposto dal presente regolamento in merito al corrispettivo per il servizio prestato dallo stesso, nonché ai relativi pagamenti;
- f) L'obbligo del professionista di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- g) L'obbligo del professionista a garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
- h) Estremi della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di avvocato, relativa al professionista cui viene conferito l'incarico.

#### **ART. 8 Compensi spettanti al legale incaricato**

1. In linea con quanto determinato dal D.M. 10/03/2014 n. 55, come modificato con D.M. 8/03/2018, n.37, al professionista, all'esito del giudizio, sarà liquidata una parcella professionale calcolata prendendo a base i parametri minimi previsti per le singole fasi procedurali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria) con la riduzione unica percentuale che sarà offerta dal legale in occasione della presentazione del preventivo antecedente al conferimento dell'incarico:
  - Ridotto dell'ulteriore 20%, nei casi di estinzione o abbandono del giudizio;
  - Ridotto dell'ulteriore 15%, nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
  - Nella misura indicata nel preventivo in caso di esito pienamente favorevole.

2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali é fatto salvo il diritto del professionista di riscuotere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal Giudice, in questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. Il professionista procederà, consequenzialmente, al versamento nelle casse comunali dell'eventuale acconto già corrisposto dall'Ente.
3. Potranno essere corrisposti, eventualmente, acconti al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere, previa presentazione di parcella; il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, previa presentazione di parcella a saldo.
4. Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. e della legge 190/2012 ss.mm.ii., verrà pubblicato sul sito istituzionale il compenso versato al professionista, unitamente al curriculum vitae del beneficiario e alla dichiarazione di assenza di conflitto, anche potenziale, d'interessi.
5. Il Comune di Aragona si riserva, in caso di controversie che rivestono particolare rilevanza, di prevedere con specifico provvedimento, compensi professionali diversi rispetto a quelli descritti sopra.
6. La liquidazione della parcella presentata dal legale a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, avverrà previa verifica della coerenza della stessa con l'offerta iniziale da parte del Responsabile dell'ufficio Affari Legali.
7. Il corrispettivo (onorario) al professionista esterno - per gli incarichi di assistenza e consulenza stragiudiziale, di cui al presente regolamento, (*Prestazioni di assistenza stragiudiziale, Arbitrato*) - sarà determinato prendendo a base i parametri minimi di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. 10/03/2014 n. 55, come modificato con D.M. 8/03/2018, n.37, con la riduzione unica percentuale che sarà offerta dal legale in occasione della presentazione del preventivo antecedente al conferimento dell'incarico.
8. L'affidamento dell'incarico avverrà in favore del professionista che avrà presentato il maggior ribasso unico percentuale sui valori minimi di cui alle tabelle forensi allegate al Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con D.M. 8 marzo 2018, n.37.

## **ART. 9 Pagamenti**

1. Il saldo del corrispettivo di cui al precedente art. 8 del presente regolamento, verrà corrisposto al professionista esterno successivamente all'ultimazione dell'incarico affidato, dietro presentazione da parte del professionista di quanto segue:

- Fattura elettronica dell'importo corrispondente al corrispettivo di cui al precedente art. 8;
  - Documento di regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale) rilasciato dalla Cassa Nazionale Forense o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii..
  - Dichiarazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., sulla insussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Aragona, ai sensi dell'art. 10 lett. b) del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazioni e compensazione dei tributi e delle entrate comunali.
2. Il pagamento della fattura avverrà ordinariamente entro i termini di legge, esclusivamente sul/i conto/i corrente/i dedicato/i di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. Il Comune si riserva di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni da concordare con il professionista incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

#### **ART. 10 Cancellazione dall'elenco**

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
  - Abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
  - Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli obblighi di cui al presente regolamento;
  - Abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare per due volte consecutive un incarico;
  - Abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di ammissione all'Elenco;
  - Siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
  - Su istanza del richiedente.
2. Il procedimento di cancellazione dall'elenco sarà svolto con le procedure e le garanzie di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii.
3. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al professionista e non ancora conclusi.

#### **ART. 11 Registro degli incarichi**

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un " Registro degli incarichi conferiti", la cui tenuta è affidata al Responsabile dell'ufficio Affari Legali.
2. Il Responsabile dell'ufficio Affari Legali provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Albo, alla tenuta e aggiornamento del Registro, anche su supporto informatico, degli incarichi

legali nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Generalità del professionista;
- Oggetto sintetico dell'incarico;
- Estremi dell'atto di incarico;
- Importo/i del compenso preventivato e liquidazione/i effettuate.

#### **ART. 12 Transazione delle controversie**

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente, secondo criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.
2. Il professionista incaricato, in relazione all'andamento processuale, sarà tenuto a valutare l'opportunità di addivenire ad una transazione della lite con la controparte; ove sussista tale opportunità, sarà tenuto a trasmettere apposita relazione in merito all'ufficio Affari Legali.
3. L'ufficio Affari Legali procederà a trasmettere detta relazione al Responsabile del Settore cui afferisce il contenzioso oggetto della controversia. Quest'ultimo procederà alla valutazione della relazione del legale e in caso di accoglimento definirà i termini della transazione di concerto con il professionista incaricato.
4. Il Responsabile di Settore competente *ratione materiae* sottoporrà alla Giunta comunale apposita proposta di deliberazione per la transazione della controversia, allegando lo schema della proposta transattiva concordata con il professionista incaricato.
5. Il Responsabile del Settore competente *ratione materiae* darà esecuzione al deliberato della Giunta comunale.
6. L'atto transattivo deliberato dalla Giunta comunale, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, dovrà essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 Legge professionale (R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 - convertito in legge n. 36/1934).
7. Nei casi di iniziativa di transazione della controversia avanzata dalla controparte, il professionista incaricato procederà secondo quanto previsto dal presente articolo, comma 2 e seguenti, ove applicabili.
8. Per le liti pendenti in cui il Comune non è costituito in giudizio, il Responsabile del Settore, *ratione materiae*, interloquisce con la controparte e, ove ne ravvisi l'utilità per l'Ente provvede a redigere lo schema di atto transattivo procedendo secondo le modalità esplicitate nei commi precedenti, ove applicabili.

#### **ART. 13 - Esecuzione delle sentenze**

1. Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali non impugnate, conclusesi con la soccombenza del Comune, il Responsabile del Settore competente ratione materiae procede prontamente ad attivarsi – ove necessario, ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii., al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.
2. L'esecuzione delle sentenze e decisioni giurisdizionali, conclusesi con la vittoria del Comune saranno curate dal Responsabile del Settore competente ratione materiae.

#### **ART. 14 Pubblicità**

1. Per la prima iscrizione nell'Elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, il Comune di Aragona attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio on line e sul portale Web del Comune.
2. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori sarà reso pubblico. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono soggetti alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune alla "Sezione Amministrazione Trasparente" in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

#### **ART. 15 Trattamento dati**

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione ed aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati dal Responsabile dell'ufficio Affari Legali o da un suo incaricato secondo le disposizioni di legge vigenti, e in particolare dal D.L.vo. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.*
2. Ai sensi del D.L.vo. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato ex D.lgs. 101/2018, si informa che:
  - Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse del Comune di Aragona.
  - Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle

sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;

- I dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
- In qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE;
- L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'elenco di cui all'art.2.

#### **ART. 16 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

Reg. P.U.D.  
**COMUNE DI ARAGONA**  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**IL MESSO COMUNALE**  
pubblico

no il presente ADT è stato pubblicato  
mediante affissione all'Albo Pretore di questo Comune

per 15 gg. consecutivi dal 28-10-2019 al 12-11-2019



Aragona, il 13-11-2019

~~MESSO IL MESSO COMUNALE~~  
Pietra Salamone  
S. Salvo